

Perugia alla lista P.S.D.I., che in quella circoscrizione presentava il maggior numero di voti residui (9.898), e i due seggi non conferiti dall'ufficio centrale di Terni alle liste P.C.I. e M.S.I.-D.N., che presentavano anch'esse, in questa seconda circoscrizione, i voti residui più elevati (rispettivamente 11.092 e 10.514).

Il tribunale amministrativo, quindi, ha giudicato in modo irrimediabile annullando le anzidette operazioni e le correlative proclamazioni degli eletti, che risultavano, tanto le une, quanto le altre, in contrasto con l'interpretazione fin qui indicata del riferito art. 15.

Parimenti esatta deve ritenersi la decisione di primo grado, nel punto, peraltro non censurato in via autonoma dall'Orsini, in cui si è disposta la rinnovazione degli atti annullati.

Il tribunale adito, infatti, sulla scorta degli elementi desumibili dai verbali degli uffici circoscrizionali e senza incorrere nell'errore di trascrizione di voti, compiuto dall'ufficio regionale a danno del P.S.D.I. (v. precedente n. 3, lett. b), ha attribuito i tre seggi oggetto della controversia ai gruppi di liste della D.C., del P.S.D.I. e del P.R.I., che totalizzavano nella intera regione, rispettivamente, 13.585, 15.580 e 13.451 voti residui, cioè i « resti » complessivi maggiori rispetto a quelli ottenuti dagli altri gruppi di liste (M.S.I.-D.N.: 13.448; P.C.I. 12.574; P.S.I.: 7.182; Democrazia proletaria: 6.220; P.L.I.: 4.389). Il medesimo organo giurisdizionale, poi, tenuto conto per ogni gruppo di liste della graduatoria dei voti residui di ciascuna di esse, calcolati in percentuale rispetto al quoziente circoscrizionale, ha assegnato il seggio di spettanza della D.C. alla circoscrizione di Terni e quelli di spettanza del P.S.D.I. e del P.R.I. alla circoscrizione di Perugia, proclamando eletti consiglieri regionali i sig. Guglielmo Canali (D.C.), Domenico Fortunelli (P.S.D.I.) e Massimo Arcamone (P.R.I.).

Le considerazioni sopra svolte dimostrano, quindi, l'insussistenza, nella specie, della denunziata violazione dell'art. 15 legge 17 febbraio 1968 n. 108. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione I; parere 31 ottobre 1975, n. 2242; Pres. LEVI SANDRI; quesito del Ministero dell'interno.

Comune e provincia — Istituzione di organi di decentramento amministrativo — Attribuzione di competenza esterna — Illegittimità.

Comune e provincia — Istituzione di organi di decentramento amministrativo — Elezione diretta — Illegittimità.

Atto amministrativo — Comune — Istituzione di organi di decentramento amministrativo — Attribuzione di competenza esterna — Elezione diretta — Annullamento d'ufficio — Interesse pubblico attuale — Sussistenza.

*È illegittima la deliberazione con la quale un comune (nella specie, di Milano) istituisce organi di decentramento (consigli di quartiere) non previsti dalla legge, che abbiano rilevanza esterna e che incidano giuridicamente su procedure amministrative normativamente disciplinate. (1)*

*È illegittima la deliberazione con la quale un comune (nella specie, di Milano) prevede elezioni dirette per la composizione di consigli di quartiere, al di fuori di ogni previsione della legge statale. (2)*

(1-2) La materia è ora disciplinata dalla legge 8 aprile 1976 n. 278, in base alla quale in vari comuni si sono già tenute le elezioni dirette per i consigli circoscrizionali.

Tuttavia il parere che si riporta appare ancora significativo, perché costituisce uno degli episodi di maggior rilievo della vicenda che ha portato alla formulazione e alla emanazione di tale legge, e dunque è un fattore assai utile per la comprensione del perché questa sia stata un mezzo necessario per soddisfare l'esigenza di un'attuazione di un decentramento nell'ambito dei comuni più popolosi sulla base di un'elezione diretta, del modo e dei limiti con i quali tale esigenza sia stata soddisfatta.

Come è noto, in anni recenti vari comuni di maggiori dimensioni avevano provveduto alla istituzione di consigli di quartiere, attribuendo loro determinate competenze, secondo una linea evolutiva che è stata vagliata soprattutto dai tribunali amministrativi regionali.

La posizione più nettamente negativa è stata assunta dal T.A.R. Piemonte, con la sentenza (26 giugno 1975, n. 198, *Foro it.*, 1976, III, 20, con nota di richiami di R. FERRARA), che ha dichiarato addirittura inesistente la deliberazione comunale istitutiva dei consigli di quartiere, per carenza assoluta di potere da parte del comune di provvedere in tal senso; il tribunale, così, è arrivato a giudicare della conformità alla legge, radicalmente negata, di quella delibera, pur affermando la carenza di interesse a impugnare da parte del cittadino ricorrente (nel senso di tale difetto di interesse, v. anche T.A.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1975, n. 436, *Trib. amm. reg.*, 1975, I, 3424).

*Sussiste l'interesse pubblico attuale all'annullamento da parte del Governo della deliberazione con la quale un comune (nella specie, di Milano) istituisce consigli di quartiere, aventi competenza esterna e composti mediante elezioni dirette. (3)*

Questa presa di posizione del T.A.R. Piemonte era stata di poco anticipata da un'altra sua sentenza, che aveva annullato un provvedimento adottato dal comune di Torino (variante a piano regolatore), perché nel relativo procedimento di formazione era intervenuto il consiglio del quartiere interessato (*Foro it.*, Rep. 1975, voci *Atto amministrativo*, n. 74, *Edilizia e urbanistica*, n. 249).

Diversamente, il T.A.R. Emilia-Romagna (2 ottobre 1975, n. 431, *Trib. amm. reg.*, 1975, I, 3412) non ha negato la possibilità per il comune di istituire propri organi decentrati come i consigli di quartiere, con l'ulteriore, importante conseguenza che questi potrebbero emanare veri e propri provvedimenti amministrativi contro i quali sarebbe ammissibile il ricorso al giudice amministrativo.

Anche il T.A.R. Umbria non si è orientato in modo negativo, annullando la deliberazione del comune di Perugia istitutiva dei consigli di quartiere, solo per le concrete modalità previste per la formazione di questi a partire dal consiglio comunale (7 novembre 1975, n. 293, *id.*, 1976, I, 250; v. anche T.A.R. Umbria 17 aprile 1975, n. 127, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Giustizia amministrativa*, nn. 549, 1159, 1935; per altri riferimenti, v. T.A.R. Lombardia 18 febbraio 1976, n. 68, *id.*, 1976, III, 345, con nota di richiami).

Il panorama della giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali deve essere completato con l'indicazione della presa di posizione, anch'essa di segno negativo, del T.A.R. Lazio, Sez. I, nei confronti dei consigli di quartiere come organismi spontanei: ad essi è stata negata la legittimazione ad impugnare in sede giurisdizionale amministrativa provvedimenti in materia urbanistica, con una sentenza che merita di essere segnalata anche perché conferma l'orientamento favorevole al riconoscimento della legittimazione a ricorrere di « Italia Nostra » (4 febbraio 1976, n. 60, *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 720); sul quale v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 21 gennaio 1977, n. 37, in questo fascicolo, III, 65, con nota di richiami.

Il Consiglio di Stato, col parere ora riportato, aveva fatto pendere nettamente la bilancia della giurisprudenza amministrativa nel senso negativo, e, successivamente, la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima una legge regionale della Regione Sicilia, che pure in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali ha competenza legislativa esclusiva (d.l. 15 maggio 1946 n. 455, Statuto della Regione siciliana, art. 15), perché istitutiva di consigli di quartiere in difetto di una corrispondente legislazione statale, e cioè invadendo materia coperta da riserva di leggi generali della Repubblica (sentenza 6 maggio 1976, n. 107, *Foro it.*, 1976, I, 1788, con nota di richiami).

La soluzione, dunque, doveva venire da una legge statale, che però, rendendo possibile ai comuni di adottare quelle decisioni di articolazione della loro struttura che in precedenza erano loro precluse, inevitabilmente doveva limitare il quadro delle scelte loro possibili, irrigidendo anche lo spontaneismo di certe manifestazioni di aggregazione locale.

(3) La giurisprudenza è costante nel richiedere la sussistenza di un interesse pubblico attuale, debitamente valutato, per la legittimità dell'annullamento di ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo, annullamento di per sé non sufficientemente giustificato dalla sussistenza della illegittimità riscontrata: Sez. VI 30 aprile 1976, n. 207, *Cons. Stato*, 1976, I, 544; Sez. IV 18 maggio 1976, n. 344, *ibid.*, 613 (che ritiene insufficientemente motivato l'annullamento d'ufficio giustificato con l'esigenza di adeguamento a rilievi della Corte dei conti; così, v. anche T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 1976, n. 225, *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 1743; v. però, T.A.R. Lazio, Sez. I, 10 marzo 1976, n. 151, *ibid.*, 1121); Sez. VI 2 marzo 1976, n. 124, *Foro it.*, 1976, III, 669; Sez. IV 27 gennaio 1976, n. 26, *Cons. Stato*, 1976, I, 6; T.A.R. Sicilia 15 maggio 1976, n. 162, *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 2607; T.A.R. Abruzzo 29 gennaio 1976, n. 21, *ibid.*, 1025; T.A.R. Veneto 26 agosto 1975, n. 420, *id.*, 1975, I, 3094; T.A.R. Puglia 14 e 28 maggio 1975, nn. 46 e 51, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Atto amministrativo*, nn. 393, 395; T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 luglio 1975, n. 526, *ibid.*, n. 401; Sez. III 17 febbraio e 9 giugno 1975, nn. 80 e 252, *ibid.*, nn. 400, 399; T.A.R. Lombardia 12 marzo 1975, n. 34 e 13 novembre 1974, n. 17, *ibid.*, nn. 397, 394; T.A.R. Sicilia 18 dicembre 1974, n. 134, *ibid.*, n. 392; T.A.R. Marche 8 aprile 1975, n. 17, *ibid.*, n. 396 (che però ammette la non necessità di un interesse pubblico specifico quando l'annullamento non incide su posizioni giuridiche consolidate, anche se irregolari; nello stesso senso, v. T.A.R. Molise 25 ottobre 1975, n. 142, *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 257; T.A.R. Umbria 7 marzo 1975, n. 90, *Foro it.*, 1976, I, 287); Corte conti, Sez. contr., 27 giugno 1974, n. 576, *id.*, Rep. 1975, voce cit., n. 398; Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 1974, n. 885, *ibid.*, n. 391; 15 gennaio 1974, n. 59, *id.*, Rep. 1974, voce cit., n. 151; Sez. V 14 novembre 1974, n. 496, *ibid.*, nn. 148, 152; Sez. VI 25 settembre 1974, n. 269, *ibid.*, n. 155; Cons. giust. amm. sic. 14 novembre 1974, n. 455, *ibid.*, n. 150; Sez. IV 10 dicembre 1974, n. 973, *id.*, 1975, III, 97, con nota di richiami).

Per altri riferimenti, sulla legittimità dell'annullamento d'ufficio governativo di una deliberazione di un ente locale (nella specie, in Sicilia), v. Sez. V 22 novembre 1974, n. 552, *id.*, 1975, III, 252, con nota di MONTANARI, anche sul punto della competenza del singolo ministro, in contrasto con la precedente giurisprudenza.